



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale

Scheda nr. 4 - Attività ricomprese nell'art.127 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, concernenti gli oggetti preziosi.

PER POTER SVOLGERE L'ATTIVITÀ DI COMMERCIO DEGLI OGGETTI PREZIOSI È NECESSARIO ADEMPIERE AI SEGUENTI OBBLIGHI:

1. Obbligo per i fabbricanti, i commercianti e i mediatori di oggetti preziosi di ottenere l'autorizzazione del Questore territorialmente competente prevista dall'articolo 127 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (t.u.l.p.s.) di cui al R.d. 18 giugno 1931, n.773, che viene rilasciata previo accertamento della sussistenza dei requisiti stabiliti dalla legge.
2. Obbligo per gli esercenti, previsto dagli artt. 126 e 128 del medesimo Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di tenere un registro delle operazioni giornaliere relative alle cose antiche o usate (nel cui ambito vanno ricompresi anche i preziosi usati; cfr. art. 247 del R. d. 6 maggio 1940, n. 635, recante il regolamento per l'esecuzione del t.u.l.p.s.). Tale registro deve essere esibito agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza ad ogni loro richiesta.
3. Obbligo di indicare i locali in cui si intende esercitare l'attività di interesse.

LA DOMANDA (REGOLARIZZATA NEL BOLLO) PER OTTENERE LA LICENZA DEVE CONTENERE:

- a. l'indicazione dei soggetti per i quali è richiesta la licenza, il luogo ove l'imprenditore intende stabilire la propria sede, la natura degli affari che saranno svolti, la tariffa delle operazioni, nonché il personale che intende impiegare distinguendo tra rappresentanti, dipendenti e collaboratori.
- b. se si tratta di soggetto già titolare di licenza in un altro Stato membro dell'U.E., la documentazione attestante il possesso dell'autorizzazione a svolgere le attività per cui richiede la licenza, nello Stato d'origine.
- c. per l'esercizio temporaneo e/o occasionale delle attività ricomprese nell'art.127 del t.u.l.p.s., da parte di prestatori stabiliti in altri Stati membri, sono previsti gli stessi adempimenti di cui alla precedente lettera a..
- d. copia della ricevuta attestante l'avvenuto pagamento della tassa di concessione governativa (per il corretto adempimento si consiglia di rivolgersi agli uffici territoriali competenti).
- e. Dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art.46 del D.P.R. 28.12.2000, n.445, in cui l'interessato dichiara di essere iscritto nel ruolo degli agenti di affari in mediazione.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale

- f. Dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art.46 del D.P.R. 28.12.2000, n.445, in cui l'interessato attesta la propria qualità di commesso viaggiatore o piazzista ovvero dichiara di essere iscritto nel ruolo per gli agenti e rappresentanti di commercio. Gli agenti, rappresentanti, commessi viaggiatori e piazzisti, qualora siano cittadini di uno Stato membro della U.E., sono tenuti a munirsi di copia della licenza concessa alla ditta rappresentata ed a provare la loro qualità mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28.12.2000, n.445. Ove si tratti di stranieri non appartenenti ai Paesi membri della U.E., gli stessi devono provare la loro qualità mediante certificato rilasciato dall'autorità politica del luogo ove ha sede la ditta vistato dall'autorità consolare italiana.
- g. Dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, in cui l'interessato dichiara di essere titolare di impresa individuale o legale rappresentante di società indicando, altresì, tutti gli elementi necessari per l'individuazione dell'impresa individuale o della società.
- h. Dichiarazione di consenso del rappresentante in cui lo stesso dichiara, altresì, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, di non trovarsi nelle condizioni ostative previste dagli artt. 11, 12 e 131 del T.U.L.P.S.. Tale atto di consenso, ai sensi dell'art.12 del Regolamento di esecuzione al T.U.L.P.S. (R.d. 6 maggio 1940, n.635), come sostituito dal D.P.R. del 28.5.2001, n.311, può essere assunto davanti al dipendente competente a ricevere la documentazione.
- i. Dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 28.12.2000, n.445, in cui l'interessato dichiara la disponibilità dei locali in cui verrà svolta l'attività.

L'autorizzazione di pubblica sicurezza di cui alla presente scheda, deve concludersi con un provvedimento espresso del Questore che ha il potere di imporre le prescrizioni ritenute necessarie (art 9 del t.u.l.p.s.), di esercitare controlli (art.16 t.u.l.p.s.) e di emanare eventuali provvedimenti inibitori (sospensione o revoca dell'autorizzazione). L'autorizzazione ha validità sul territorio nazionale ed ha carattere permanente (art.11 R.d. n.635/1940).

E', inoltre, possibile aprire succursali di vendita di oggetti preziosi in un diverso ambito provinciale allegando copia della licenza rilasciata per la sede principale. Tale copia, a mente dell'art. 245 del Regolamento al t.u.l.p.s. (R.d. n.635/1940), sarà vistata dal Questore della giurisdizione in cui si trova la succursale medesima il quale provvederà alla verifica dei requisiti di legge in capo al rappresentante ed ai locali in questione.

Si rappresenta, infine, che qualora, entro sessanta giorni, non sia intervenuto il diniego da parte dell'autorità nazionale l'autorizzazione non s'intende rilasciata.